

## COMMENTI

CORTE DI GIUSTIZIA UE – Grande Sezione – 5 aprile 2011 (causa C-119/09) – *Société fiduciaire nazionale d'expertise comptable*.

*In sede di giudizio di interpretazione non spetta alla Corte verificare l'esattezza della valutazione del giudice del rinvio circa la possibilità che una norma vigente nell'ordinamento nazionale costituisca ostacolo alla completa attuazione di una direttiva il cui termine di recepimento non è ancora scaduto compromettendone seriamente il risultato, essendo rimessa siffatta valutazione all'esclusiva competenza del giudice a quo.*

*L'art. 24, n. 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale la quale vieti totalmente agli esercenti una professione regolamentata, come quella di dottore commercialista-esperto contabile, di effettuare atti di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi («démarchage»).*

MICHELA CATRICALÀ

### LA LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI PRIVATI NEL MERCATO INTERNO E IL DIVIETO DI DÉMARCHAGE

SOMMARIO: 1. La Corte di Giustizia e il divieto di *démarchage*. – 2. Le lacune della sentenza: il limite dell'interesse generale... – 3. *Segue*. ... e il test di proporzionalità.

#### **1. La Corte di Giustizia e il divieto di *démarchage***

La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda la corretta interpretazione dell'art. 24 della direttiva 2006/123/CE<sup>1</sup>, in particolare se la

<sup>1</sup> Il processo di approvazione della “direttiva Bolkestein” sulla libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi e sull'armonizzazione della legislazione in un clima di reciproca fiducia fra i Paesi (oggi direttiva 2006/123/CE) è stato molto elaborato e anche interrotto per un lungo periodo in seguito alle polemiche soprattutto di ordine politico di chi vedeva